



COMUNE di
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.03.2015
MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.07.2016
MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.05.2021

INDICE:

TITOLO 1	GENERALITA'	PAG. 03
TITOLO 2	PASCOLO, CACCIA, PESCA	PAG. 04
TITOLO 3	PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI	PAG. 07
TITOLO 4	FOSSI, CANALI PRIVATI E COMUNALI, IRRIGAZIONE	PAG. 08
TITOLO 5	ACQUE PUBBLICHE	PAG. 10
TITOLO 6	VIABILITA' RURALE	PAG. 11
TITOLO 7	MIGLIORAMENTI FONDIARI	PAG. 14
TITOLO 8	ATTIVITA' AGRICOLA	PAG. 15
TITOLO 9	AGRICOLTURA BIOLOGICA	PAG. 19
TITOLO 10	MALATTIA DELLE PIANTE, LOTTA AGLI INSETTI E RODITORI NOCIVI	PAG. 20
TITOLO 11	BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA	PAG. 21
TITOLO 12	COSTRUZIONI RURALI	PAG. 23
TITOLO 13	POLIZIA FORESTALE	PAG. 26
TITOLO 14	TUTELA DELL'AMBIENTE, PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI	PAG. 28
TITOLO 15	VENDITA PRODOTTI AGRICOLI	PAG. 29
TITOLO 16	PENALITA'	PAG. 30
TITOLO 17	SANZIONI	PAG. 31
ALLEGATO 1		PAG. 34
ALLEGATO 2		PAG. 35
ALLEGATO 3		PAG. 36
ALLEGATO 4		PAG. 37
ALLEGATO 5		PAG. 38

TITOLO N. 1

GENERALITA'

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale.

Il Servizio di Polizia Rurale disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale.

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Un particolare rilievo è dato a tutte le norme, o parti di norma, che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa alle attività agricole con la tutela attiva dell'ambiente, delle specie protette e l'insediamento umano, la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed altre opere di drenaggio a difesa del territorio nonché il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale, nel quale viene svolta qualsiasi attività agricola indipendentemente dalla destinazione urbanistica, con particolare riferimento alle aree soggette ai vincoli ambientali tra cui ZPS, SIC, rappresentate visivamente attraverso le tavole grafiche del piano regolatore generale comunale.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità Comunale o dagli agenti di Polizia Municipale.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale.

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Servizio di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

L'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere la formazione di gruppi e associazioni con funzione consultiva e finalizzata a prevenire le infrazioni mediante informazione.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco.

In applicazione del presente regolamento, al Sindaco, oltre ai poteri straordinari, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempimenti.

Art. 5 - Norme transitorie.

Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data d'emissione.

TITOLO N. 2

PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 6 - Regolamentazione pascolo vagante.

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intendano attraversare il territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

- a. Essere in possesso di speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
- b. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 e dall'art. 134 lettera "e" del Regolamento di disposizione di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione sanitaria prevista.
- c. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso scritto espresso dal proprietario del fondo rilasciato mediante modello allegato n. 2, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo, a meno che il proprietario non sia presente.
- d. Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
- e. Per gli spostamenti fuori del Comune di residenza l'interessato, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.
- f. Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio, così come previsto dal D.P.R. 317/96 "Regolamento di attuazione direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" e sue successive modifiche, che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT+Codice ISTAT del Comune+N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.
- g. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.
- h. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, l'autorità locale indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.
- i. Per disposizione del R.D. 8.5.1904 n. 368 lettera "e" ed "f" è vietato il transito di animali d'ogni sorta lungo i corsi d'acqua e gli argini delle acque pubbliche, nonché la permanenza dei bestiami sui ripari, gli argini, le sponde, scarpate, banchine e l'abbeveramento salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti.

Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 157 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

Art. 8 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi.

Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotti da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184).

Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

I conduttori o proprietari di mandrie e greggi, che intendono attraversare il territorio comunale, dovranno comunicare il transito almeno 48 ore prima dell'ingresso nel territorio comunale, in forma scritta, al locale Comando di Polizia Locale, tale comunicazione dovrà essere corredata con lo specifico e dettagliato itinerario in cui tutte le strade da percorrere dovranno essere elencate nell'esatta sequenza di transito, il solo attraversamento del territorio comunale dovrà avvenire in un tempo massimo di 48 ore. Nell'eventualità che le stesse strade vengano imbrattate dal passaggio delle mandrie, dovranno essere puntualmente ripulite.

Art. 9 - Pascolo su beni demaniali e comunali.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 134 lettera "e" del Regolamento di disposizione di Polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza l'autorizzazione del Sindaco del Comune da richiedersi mediante il modello allegato n. 1.

Art. 10 - Pascolo su aree di tutela ambientale.

E' fatto divieto di pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree di interesse ambientale di cui al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (di seguito P.R.G.C.).

Art. 11 - Allevamento allo stato brado.

E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti purché siano rispettate le distanze minime, previste dalle linee guida del Dipartimento di Prevenzione, relative alle distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo e riportate nel vigente P.R.G.C.. Gli eventuali aggiornamenti dei dati riportati nel vigente P.R.G.C. che dovessero nel tempo intervenire, s'intendono integralmente recepiti. Il numero dei capi ammissibili è stabilito dal D.L.vo 152/99, art. 28, e successive modificazioni e integrazioni, in base alla superficie a disposizione.

Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno avere altezze inferiori a metri 1,50 per equini e bovini e metri 1,00 per le altre specie allevate e comunque nel rispetto del vigente P.R.G.C..

Art. 12 - Pascolo in ore notturne.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'articolo 11.

Art. 13 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane.

L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. n. 30 del 31.12.1999. L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19 del 12.05.1971. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 12/2000.

E' consentita la raccolta di anfibi del genere rana e molluschi del genere Helix (chiocchie) ai sensi dell'art. 7 comma 2 e art. 17 bis della L.R. 10/2003.

Art. 14 - Apiari e alveari.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di metri 10,00 nella direzione di sortita delle api e a non meno di metri 5,00 nelle altre direzioni rispetto a:

- Strade di pubblico transito;
- Confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 12.

E' permessa la pratica del nomadismo sui terreni di proprietà altrui solo su consenso del proprietario del terreno e solo per apiari in possesso di certificazione attestante che gli stessi non sono soggetti a restrizioni sanitarie reg. 320/54.

TITOLO N. 3

PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 15 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui.

È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. E' possibile accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, nei seguenti casi:

- Inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
- Spegnerne fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- Esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge. Il conduttore del fondo può autorizzare qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

Art. 16 - Deroga al diritto di passaggio.

Qualora il conduttore del fondo in cui ci sia coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori deve ottemperare a quanto stabilito dalla L.R. n. 30 del 31.12.1999 e sistemare delle tabelle ben visibili lungo i confini del fondo recanti la scritta "Divieto d'accesso".

Art. 17 - Esercizio del diritto di passaggio.

Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 Codice Civile) deve essere esercitato:

- transitando lungo le capezzagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo;
- transitando lungo il percorso di minore lunghezza;
- evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Art. 18 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei.

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc., senza il consenso da parte del proprietario o conduttore.

Il presente articolo non si applica ai mezzi di polizia, protezione civile, soccorso e ricerca scientifica nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui.

In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, i frutti caduti dalle piante dei rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo.

Art. 20 - Raccolta frutti e semi.

E' vietato raccogliere residui (frutti, semi e parti di pianta) nei fondi altrui anche dove sia stata già effettuata la raccolta salvo il consenso del conduttore del fondo (art. 626 Codice Penale). I frutti e le piante selvatiche, possono essere raccolte salvo indicazione contraria del proprietario del fondo e secondo le norme vigenti.

TITOLO N. 4

FOSSI, CANALI PRIVATI E COMUNALI, IRRIGAZIONE

Art. 21 - Censimento di fossi e canali.

I fossi e i canali comunali e di privata proprietà presenti nel territorio e oggetto del presente titolo saranno identificati con apposite tavole che saranno approvate con successivo provvedimento.

Art. 22 - Libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse (art. 913 Codice Civile).

Art. 23 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali.

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al Titolo n. 13 del presente regolamento (Polizia Forestale).

Art. 24 - Tombinatura di fossi e canali.

E' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a metri 10,00. Tali opere non devono compromettere il deflusso delle acque.

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta all'Autorità competente la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

Art. 25 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada.

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione per i fossi e i canali esistenti. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio ed il riconsolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.

I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.

I fossi delle strade vicinali e interpoderali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 26 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgomberi in modo che, anche nel caso di precipitazioni intense e prolungate, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue (art. 1067 Codice Civile).

Art. 27 - Chiusura di fossi.

E' fatto divieto di chiusura da parte dei proprietari di ogni fossato esistente. In caso di chiusura abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o del conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione

farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata e quanto disposto dal successivo art. 29.

Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire, ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso.

A tutela del naturale regime delle acque per la eventuale eliminazione totale o parziale di fossi e/o canali è fatto obbligo di presentare relativa comunicazione al Sindaco, con almeno 30 giorni di preavviso.

Nella comunicazione di cui al comma precedente devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- Motivazione chiara dell'intervento;
- Adeguata documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Descrizione dello stato di progetto e interventi previsti;
- Dettaglio con idonea documentazione topografica ed evidenziazione degli estremi catastali relativamente:
 - a. all'area ed ai fossi e/o canali, da eliminare o da creare ex-novo;
 - b. epoche di intervento.

Art. 28 - Costruzione di nuovi fossi o canali.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza pari alla profondità del fosso e del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale, salvo diverso accordo tra le parti o con l'altro proprietario.

Art. 29 - Tombatura di fossi o canali.

E' ammessa la tombatura di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali esistenti, previo assenso dell'Autorità competente ed eventuale parere favorevole dell'Ente competente.

Il richiedente dovrà provare:

- La necessità dell'opera;
- La non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- La non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

Art. 30 - Fossi e canali di proprietà di consorzi e/o enti di bonifica.

Per i canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica si adotteranno le norme previste dalle specifiche leggi in materia o dai regolamenti degli Enti stessi.

Art. 31 - Irrigazione.

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

I soggetti aventi l'onere della gestione di eventuali canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

TITOLO N. 5

ACQUE PUBBLICHE

Art. 32 - Definizione di acqua pubblica.

Le acque pubbliche presenti nel territorio sono identificate nella Cartografia del P.U.R. (Piano Urbanistico Regionale).

Art. 33 - Polizia delle acque pubbliche.

In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 523 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- Formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a restringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- Lo sradicamento o la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- La piantagione di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
- La piantagione di alberi e siepi, e la movimentazione del terreno a distanza minore di m. 4 dal piede degli argini;
- Gli scavi a distanze minori a m. 10 dal piede degli argini.

Art. 34 - Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche.

Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di metri 4,00 dalla sponda o dall'argine ove questo sia presente.

Lungo il corso di acque pubbliche la distanza minima dei pioppeti dalla sponda dovrà essere di metri 10,00.

Sono fatte salve disposizioni più restrittive imposte dalle norme vigenti.

Art. 35 - Manutenzione ordinaria delle sponde.

Si considera manutenzione ordinaria della sponda ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione eseguita con il solo impiego di materiale vegetale (palizzata, graticciata) e con criteri di ingegneria naturalistica per uno sviluppo di sponda non superiore a metri 15,00 e purché l'opera stessa non crei ostacolo al libero deflusso delle acque.

Art. 36 - Manutenzione straordinaria delle sponde.

Ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione delle sponde non rientrante in quanto prescritto all'art. 35 potrà essere eseguita previa autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO N. 6

VIABILITA' RURALE

Art. 37 - Definizione di viabilità rurale.

La viabilità rurale del Comune di San Giorgio della Richinvelda è definita dall'insieme delle strade comunali extraurbane e strade vicinali e consortili inserite nello stradario comunale e dalle strade interpoderali di proprietà e uso dei soli frontisti.

Art. 38 - Consistenza delle viabilità rurale.

Le strade vicinali e consortili, essendo assimilate dall'art. 2 del Codice della Strada alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche. La larghezza delle strade vicinali deve rimanere costantemente uguale a quanto indicato nello stradario comunale. E' fatto divieto di alterazione, chiusura o intralcio delle circolazione. In caso di occupazione abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

I proprietari delle strade interpoderali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Art. 39 - Strade vicinali: manutenzioni.

Le opere di manutenzione delle strade vicinali in ambito urbano, spetta al Comune che ne garantisce il buono stato e la percorribilità. Nelle strade vicinali extraurbane si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 40 - Diritto di passaggio.

Lungo le strade vicinali e consortili il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e comunque garantendo una larghezza minima di metri 4,00, fatto salvo il rispetto della proprietà.

Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.

Art. 41 - Occupazione delle strade.

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel relativo atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 42 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

I frontisti delle strade ad uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, qualora definito (asfalto, ghiaia, infrastrutture varie) ovvero dal limite carrabile, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di metri 2,00, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di metri 1,00 nei casi di aratura parallela alla stessa.

E' fatto divieto di occupare le strade pubbliche per l'effettuazione di manovre attinenti le operazioni colturali necessarie per la conduzione delle colture e/o la corretta realizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ed ambientali.

E' fatto divieto, altresì, di insudiciare le strade pubbliche e/o alterarne i confini.

Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei

casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono ugualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,00 dal confine stradale definito come al comma precedente.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali, devono avvenire consentendo, come prescritto all'art. 40, il libero passaggio agli aventi diritto.

Art. 43 - Pulizia delle strade.

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno immediatamente al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 44 - Accessi e diramazioni.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

Art. 45 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli.

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione comunale, dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Per la costruzione di passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

Art. 46 - Pianta arborea ai lati delle strade.

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, le distanze da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade sono le seguenti:

- Arbusti metri 2,00 dal ciglio fosso o banchina stradale;
- Alberi metri 5,00 dal ciglio fosso o banchina stradale.

Nel caso di formazioni lineari complementari alla viabilità la distanza è di metri 2,50, mentre per le coltivazioni arboree è di metri 4,00 riferiti al ciglio fosso o banchina stradale.

Art. 47 - Infrastrutture pertinenti alle coltivazioni.

Le infrastrutture a sostegno di coltivazioni arboree (pali, tiranti, sostegni ecc...), al fine di costituire un'area di manovra per i veicoli impiegati nel trattamento delle culture stesse, non potranno essere installati sulle capezzagne ad una distanza inferiore a metri 5,00 dal confine stradale e/o dai fossi.

Le infrastrutture esistenti, previa denuncia presso l'ufficio di Polizia Locale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere mantenute per un tempo non superiore ad anni 2 dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 48 - Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione.

I proprietari dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico con siepi, alberi e vegetazioni varie in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a metri 5,00, sui marciapiedi o altri passaggi pedonali inferiori a metri 2,20, onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.

I proprietari citati al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla strada creando

pericolo o disagio alla circolazione, qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente scongiurando i pericoli della circolazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

TITOLO N. 7

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 49 - Movimento di terra.

Sono considerati normale pratica agricola i movimenti terra eseguiti in parti di territorio inferiori ad ettari 1.00 e in volume non superiori a metri cubi 2.000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di centimetri 40,00. Nei casi di eccedenza a tali parametri dovrà essere richiesto il rilascio della concessione edilizia. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie senza le prescritte autorizzazioni di legge.

Art. 50 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.

E' fatto divieto di prosciugamento di torbiere, eliminazione di prati umidi, prati stabili, di chiusura di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva. Fatte salve le norme previste dal P.R.G.C. e di Polizia forestale vigenti, l'eliminazione totale o parziale di siepi è soggetta ad autorizzazione dell'ente competente, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi ed a definire eventuali prescrizioni. Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, l'ente competente, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione.

In caso di inadempienza, il proprietario o chi per lui avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 51 - Accorpamento di fondi agricoli.

Gli accorpamenti fondiari, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa autorizzazione del competente Ente e fatto salvo quanto previsto all'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 52 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione di legge.

Art. 53 - Prelievo di acque pubbliche.

E' vietato prelevare acque superficiali pubbliche senza autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 54 - Impianti arborei e formazione di siepi.

I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà le distanze previste dal Codice Civile e dalle norme del P.R.G.C. vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 del presente regolamento.

TITOLO N. 8

ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 55 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

Salvo diversi accordi fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

- Coltivazioni erbacee metri 0,20;
- Piantagioni arboree (vigneti, impianti di piante madri portinnesto, frutteti) metri 3,00;
- Pioppeti da altre colture agricole metri 5,00;
- Pioppeti dagli edifici residenziali in altre zone metri 30,00;
- Vivai di Barbatelle metri 3,00

Art. 56 - Impiego di prodotti fitosanitari.

L'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari è subordinato a quanto previsto dal D. Lgs 150/2012 e dalla normativa vigente, in particolare, il detentore deve curare che:

- Il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti fitosanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale, secondo anche quanto previsto dalle prassi igienico - sanitarie;
- Lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse il danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- Il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile. Detto locale può consistere anche in gabbie o recinzioni metalliche collocate in locali di deposito più ampi. Per piccole quantità è ammesso lo stoccaggio in armadio chiuso, areato e facilmente lavabile con opportuna indicazione di deposito. All'esterno di detti locali, deve essere apposto un idoneo cartello rispondente alle normative vigenti indicante la presenza dei suddetti materiali.
- I prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta conservata fino alla fine del trattamento;
- Durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione siano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- Siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- Siano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Art. 57 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti.

Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso

il prelievo da corsi d'acque o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema anti-riflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; l'eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione. E' altresì vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acque, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 58 - Erogazione di prodotti fitosanitari.

Nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, erbicidi, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti dalle vigenti normative Comunitarie, Nazionali e Regionali o da delibere Comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Salvo diversa prescrizione specifica rilasciata dall'Autorità Forestale, dal Servizio Fitosanitario Regionale o dall'Autorità Sanitaria competente, si applicano le norme di seguito riportate.

All'interno delle aree definite dal vigente P.R.G.C. quali aree urbane, valgono le seguenti disposizioni:

1. Divieto assoluto d'impiego di prodotti fitosanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi".
2. I trattamenti con prodotti identificati come "prodotti per piante ornamentali" (ex "presidi medico - chirurgici"), possono essere effettuati prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00 mediante uso di lance a mano, garantendo una fascia di rispetto di metri 3,00 dai confini con altre proprietà.
3. I trattamenti delle colture agrarie con prodotti fitosanitari non appartenenti alla classificazione di cui ai commi precedenti, possono essere effettuati prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano. E' fatto divieto d'impiego a una distanza inferiore a metri 0,50 dai confini con altre proprietà e in ogni caso a una distanza di metri 10,00 dalle abitazioni di terzi. Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva o dotate di accorgimenti tecnici (campana contenitiva) atti ad ovviare qualsiasi tipo di deriva. Il trattamento di colture agrarie confinanti con orti, giardini e frutteti di altra proprietà è vietato a distanza inferiore a metri 3,00.
4. Deve essere comunque mantenuta una fascia di rispetto di metri 10,00 dai corsi d'acqua superficiali e metri 200,00 da pozzi per acqua potabile, sorgenti, fontane di acqua destinata all'alimentazione di acquedotti, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 del Codice Civile e dall'art. 4 del presente regolamento, nelle zone diverse da quelle classificate rurali secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, l'irrorazione di prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti classificati, a termini della normativa vigente è consentita, fatte salve le fasce di rispetto da non irrorare, alle distanze minime e secondo le prescrizioni riportate nell'art. 55 del presente regolamento.

Nelle altre aree l'utilizzo di prodotti fitosanitari è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a. Le distanze riportate tra zona classificata rurale e zone ad altra destinazione urbanistica, elencate al punto d del presente articolo.
- b. In presenza di siepi continue fogliate, muri o difese equivalenti di altezza media non inferiore a metà di quella della coltura trattata e comunque non inferiore a metri 1,80 per le siepi o metri 1,20 per i muri di recinzione, le distanze riportate al seguente punto "d" vengono ridotte del 50%.

- c. Nelle zone diverse da quelle classificate rurali a termine del vigente Piano Regolatore Generale Comunale le medesime distanze riportate al seguente punto “d” devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade comunali, provinciali e statali.
- d. Per l'irrorazione con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti in zone non rurali, sono da rispettare le seguenti prescrizioni, tenuto presente che:
- Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela;
 - Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti;
 - Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

Di seguito sono elencate le distanze da rispettare dalle colture riguardo il tipo di attrezzature utilizzate, considerando una prima fascia di rispetto non irrorabile (individuata poi dalla prima misura come distanza in metri dal confine) e una fascia di cautela irrorabile con limitazione (individuata poi dalla seconda misura indicata in metri dalla fascia di rispetto).

A titolo di esempio si riporta la seguente fattispecie: punto 1 → Irroratrice meccanica a barre metri 5,00 + metri 5,00. Significa che la fascia di rispetto non irrorabile è posta a 5 metri misurati dal confine e la fascia di cautela irrorabile con limitazione è posta a ulteriori 5 metri; riassumendo il totale è 10 metri dal confine.

1. Irroratrice meccanica a barre: metri 5,00 + metri 5,00;
2. Lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore: metri 5,00 + metri 5,00;
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico): metri 5,00 + metri 10,00;
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo: metri 5,00 + metri 20,00;
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero: metri 3,00 + metri 0,00;
6. Irroratrice con diffusore a cannone: metri 5,00 + metri 40,00;
7. Irroratrice a barra meccanica con ugelli anti-deriva ad aspirazione d'aria: metri 2,00 + metri 0,00;
8. Irroratrice con barra con manica d'aria: metri 2,00 + metri 0,00;
9. Atomizzatore a spalla: metri 2,00 + metri 3,00;
10. Zaino a spalla: metri 2,00 + metri 3,00;
11. Irroratrici schermate (con campana): metri 1,00 + metri 0,00.

In ogni caso i trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere effettuati in assenza di vento ed evitando le ore più calde della giornata e possono essere utilizzati a distanze inferiori a quelle riportate nel presente articolo in caso di accordo tra le parti.

E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi salvo prescrizione specifica rilasciata dall'Autorità Forestale, dal Servizio Fitosanitario Regionale o da ordinanza del Sindaco. E' permesso il trattamento con metodi endoterapici consentiti dalla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.

Art. 59 - Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie.

La preparazione delle miscele contenenti prodotti fitosanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei liquidi di lavaggio sono vietati fino a una distanza di almeno metri 10,00 dai corsi d'acqua e metri 200,00 da pozzi per acqua potabile, sorgenti e fontane. E' vietato versare i liquidi di lavaggio nelle fognature ed i suddetti liquidi dovranno essere smaltiti secondo le prescrizioni di legge. I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua e dovranno essere conservati e smaltiti secondo le norme vigenti.

Art. 60 - Sconfinamento di miscele contenente prodotti fitosanitari.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo, oltre quanto previsto sul tipo di prodotto fitosanitario versato, dalla normativa vigente,

di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei prodotti fitosanitari impiegati.

Art. 61 - Aspersione di esche avvelenate.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate per roditori, in luoghi non recintati o chiusi, a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale, di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola a loro inaccessibile (es. sotto tegole) e di sistemare e mantenere lungo i confini dei fondi, nelle vicinanze delle esche e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "TERRENO AVVELENATO" o simile.

Art. 62 – Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e degli ammendanti organici diversi dai letami e dai liquami.

Per lo smaltimento di reflui zootecnici e degli ammendanti organici diversi dai letami e dai liquami devono essere scrupolosamente osservate le normative vigenti e comunque nel rispetto delle norme del codice di buona pratica agricola. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

1. Lo spargimento degli effluenti zootecnici a una distanza inferiore a metri 500,00 dalle abitazioni è consentito a condizione che lo stesso venga effettuato attraverso gli appositi interratori o contestualmente ad un adeguato intervento di aratura e prevedendo altresì tutte le cautele necessarie per minimizzare l'emissione di odori molesto e/o di aerosol;
2. Divieto di aspersione su terreni saturi d'acqua, inondati o durante le piogge;
3. Divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve;
4. Si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi, ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso i corpi idrici o fossi;
5. Si fa obbligo di utilizzo di mezzi con peso per asse non superiore a tonnellate 5-6, dotati di pneumatici a bassa pressione;
6. Divieto di utilizzazione per il trasporto e l'aspersione di mezzi che possano dare formazione di aerosol ovvero di odori molesti;
7. Si fa obbligo di regolare la velocità di avanzamento del mezzo spanditore e la portata di scarico ai fini di omogenea distribuzione al terreno;
8. Si fa obbligo di evitare l'aspersione a meno di metri 10,00 dai corsi d'acqua e canali e metri 200,00 dai pozzi di acqua potabile, con riferimento a ruscellamento verso l'alveo, mantenendo detta fascia – della profondità di almeno mezzo metro – non arata e permanentemente inerbita;
9. E' proibito scaricare in fossi di scolo o acque superficiali, le acque di lavaggio dei mezzi operatori.

Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Art. 63 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati e rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

I materiali stessi dovranno inoltre essere privi di emissioni odorigene in concentrazioni tali da causare disagio alle abitazioni circostanti.

TITOLO N. 9

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 64 - Definizione.

Per agricoltura biologica s'intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento definite dalle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti.

Art. 65 - Tutela delle aree.

I titolari di patentino per l'uso di prodotti fitosanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dagli artt. 56, 58, 59 e 60 del presente regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti delle sostanze tossiche.

Qualora ciò avvenisse in conseguenza di una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo ed alle conseguenze legate alla certificazione ed alla commercializzazione dei relativi prodotti.

Sarà cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA", o, se del caso, "SUOLO TRATTATO NEL RISPETTO DELLE NORME RELATIVE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA".

Art. 66 - Fertilizzazione biologica.

Particolari precauzioni devono essere osservate nel caso della concimazione organica, specificatamente nel caso di trattamento di compostaggio in cumulo o in superficie. Le aree destinate al compostaggio devono essere poste ad una distanza minima di metri 80,00 da qualsiasi abitazione.

In deroga a quanto sopra, sono ammessi piccoli depositi in appositi contenitori a norma di legge per esclusivo uso di composte destinati ad un uso familiare in orti e giardini.

In ogni caso le aree sopracitate devono essere mantenute in condizioni tali da non causare emissioni odorigene in concentrazioni tali da causare disagio alla popolazione.

Art. 67 - Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbe infestanti e parassiti.

Nel diserbo sono preferibili i metodi preventivi (miglioramento dell'attività biologica del suolo, pratica di rotazioni, fasi di lavorazione superficiale distanziate), meccanici (zappatura meccanica) o termici (mediante bruciatori a propano);

Nella lotta contro i parassiti sono preferibili i preparati a base di piante o essenze di piante, insetticidi vegetali, fungicidi a base di zolfo e rame (nei limiti imposti dalle leggi).

Particolari cautele dovranno essere adottate nel caso della lotta biologica (distruzione di un parassita attraverso uno dei suoi nemici naturali) in considerazione del particolare rischio d'introdurre specie animali o vegetali non indigene.

TITOLO N. 10

MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA AGLI INSETTI E RODITORI NOCIVI

Art. 68 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante devono essere adottate le seguenti prescrizioni:

- Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con gli enti competenti per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
- Salve le disposizioni dettate dalle normative vigenti, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare agli enti competenti per la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 69 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi infette.

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'ente competente per territorio.

Art. 70 - Difesa dagli insetti e roditori nocivi.

Salvo quanto disposto dall'art. 61, in caso di infestazione i proprietari e/o i conduttori di fondi, di case coloniche e di stalle devono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti o roditori nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi d'acqua, nonché nei terreni coltivati e concimati. Il locale di deposito e conservazione dei prodotti non deve essere adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi.

Nel caso in cui il proprietario non provveda il Sindaco può ordinare l'esecuzione dei lavori occorrenti, eventualmente procedendo d'ufficio, secondo le procedure di legge.

TITOLO N. 11

BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 71 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- Isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- Non spostare dall'azienda animali in genere e ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 72 - Accertamento della causa di morte di animali infetti.

Il Veterinario dell'A.S.S. competente deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo. Il proprietario pertanto, avvisata la competente autorità sanitaria, dovrà avvolgere la carogna con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 73 - Interro di animali morti.

E' vietato l'interro di animali morti nel rispetto della normativa vigente. Tali operazione potranno avvenire solo dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni dall'A.S.S. competente ed ARPA;

Art. 74 - Spostamento di animali morti.

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i disposti della normativa vigente.

Art. 75 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti della normativa vigente.

Art. 76 - Cremazione, trasformazione industriale.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

Art. 77 - Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali.

Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, è consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dalla normativa vigente. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 78 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici.

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Art. 79 - Cani da guardia.

I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate. La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti. La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art. 80 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.

I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere "c" e "d" del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a. applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

In deroga a quanto sopra, possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco;
- i cani da pastore e da caccia, quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
- i cani per persone non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

È vietato lordare con gli escrementi degli animali. E' fatto obbligo agli accompagnatori di provvedere al recupero delle deiezioni.

Art. 81 - Cani vaganti.

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge. I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 82 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui.

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario o all'Autorità Comunale, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti e delle spese sostenute.

Art. 83 - Trasporto di animali vivi.

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08/02/1954, n. 320.

Art. 84 - Maltrattamento di animali.

La Polizia Municipale, o coloro che ne hanno titolo, che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del Codice Penale, provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO N. 12

COSTRUZIONI RURALI

Art. 85 - Case rurali. Definizione e norme generali.

Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e/o direzione aziendale, collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola.

Le case rurali, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di legge e alle norme del vigente strumento urbanistico.

Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nei regolamenti comunali.

I proprietari di locali non di uso corrente (insediamenti abitativi e/o zootecnici dismessi) sono tenuti a mantenere gli stessi in condizioni di ordine e pulizia e ad impedire che essi divengano sede di insediamento di animali domestici randagi (colonie di gatti ecc.) e/o animali nocivi (ratti, colombi ecc.) che possano creare disturbo agli insediamenti abitativi circostanti.

Art. 86 - Case rurali. Servizi igienici.

Le acque provenienti dagli usi igienici e di cucina, qualora non associate a pubblica fognatura, saranno avviate al disperdimento al suolo o a corpo idrico, nei termini previsti della normativa vigente.

Le modalità di trattamento delle acque reflue troveranno capienza nella domanda di autorizzazione allo scarico, in capo alle competenze dell'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente.

Art. 87 - Case rurali. Scolo delle acque.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della medesima.

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 88 - Allevamenti di tipo intensivo e industriale - Igiene dei ricoveri.

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione delle autorità competenti e secondo quanto disposto dal vigente strumento urbanistico.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate, la capienza massima ed è subordinata al nulla osta previsto dalle normative vigenti.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

L'allevamento comunque dovrà essere gestito e mantenuto in condizioni tali da evitare la diffusione di odori molesti e/o roditori e/o sciami di insetti sul territorio.

Art. 89 - Recinti all'aperto.

Ferme restando le norme del P.R.G.C., i recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno metri 30,00 dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto per gli allevamenti allo stato brado devono osservare le specificazioni riportate all'art. 11 del presente regolamento.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al citato art. 11.

Nei recinti all'aperto l'asportazione periodica della lettiera (o delle deiezioni) sia effettuata anche al fine di evitare la presenza di infestazioni da roditori e/o insetti tali da causare disagio alle abitazioni circostanti.

Art. 90 - Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri.

Gli allevamenti di animali per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità per una consistenza massima non superiore a 3 capi suini adulti e a 2 U.B.A. (come indicato nella tabella riportata nell'allegato 5), qualora realizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere preventivamente autorizzati, in quanto considerati allevamenti insalubri; per le altre specie allevate non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

In ogni caso i nuovi ricoveri, fatte salve norme specifiche e l'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla normativa vigente, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- Consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- Mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di metri 15,00 dalla strada e dalle abitazioni di terzi (metri 20,00 per i suini) e metri 6,00 dalle abitazioni di proprietà;
- Evitare il ristagno delle deiezioni;
- Essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- Le porcilaie devono essere costruite in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotate di presa d'acqua. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati. Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri;
- Se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine così come previsto nel successivo art. 93;
- Le concimaie devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal D.P.Reg. n. 3/2013. La capacità della concimaia stessa (e dell'eventuale vasca di raccolta liquame) è determinata dal tipo di specie allevata, dal numero di capi allevati e dalla stabulazione adottata, in funzione della necessità di "maturazione" delle deiezioni. Qualora la concimaia sia a cielo aperto, nel dimensionamento è necessario considerare anche il contributo relativo al colaticcio dovuto alle precipitazioni meteoriche.

Devono essere adottate negli allevamenti a carattere familiare tecniche costruttive, gestionali, di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato. Tutti gli allevamenti, compresi quelli a carattere familiare, in base alla normativa vigente, devono essere segnalati ai Servizi Veterinari di competenza.

Art. 91 - Allevamenti familiari in zone non agricole.

Nelle zone non agricole ai sensi del vigente P.R.G.C. sono ammessi gli allevamenti preesistenti di tipo familiare purché contenuti all'interno dei parametri igienico-sanitari. La costruzione di nuovi allevamenti di tipo familiare è vietata nelle zone A del vigente P.R.G.C.. Nelle rimanenti zone è consentita per una consistenza massima pari a 0,2 U.B.A., a condizione che l'allevamento sia gestito e mantenuto in condizioni tali da evitare la diffusione di odori molesti, e/o roditori e/o sciami di insetti sul territorio e che non causi disagio alle abitazioni circostanti.

Art. 92 - Ricoveri per allevamenti familiari. Igiene della costruzione.

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza minima non inferiore a metri 3,00 (salvo diversa prescrizione da parte dell'autorità competente) per i bovini ed equini, e metri 2,40 per gli altri tipi e dimensioni tali da assicurare almeno metri cubi 30 per ogni U.B.A. così come ricavato dalla tabella indicata nell'allegato 5. Devono inoltre essere provvisti di porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dal ricovero.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa rurale. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e/o direzione. Non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10,00 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno metri 6,00 per quelli esistenti. I ricoveri animali non possono essere collocati sotto ambienti abitabili. Tutte le strutture sopra descritte devono essere gestite e mantenute in condizioni tali da evitare la

diffusione di odori molesti e/o roditori e/o sciami di insetti sul territorio e che non causino disagio alle abitazioni vicine.

Art. 93 - Letamai e vasche di raccolta per deiezioni animali.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di strutture per la raccolta delle deiezioni. Queste debbono essere dimensionate per una capacità di contenimento relazionata al numero di capi – riferiti all'età adulta – e a un tempo di maturazione di sei mesi; devono essere costruite con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno metri 50,00 dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso e devono distare almeno metri 25,00 dalle abitazioni di terzi e metri 200 dai punti di captazione pubblici di acque destinate a scopo potabile.

Le vasche di raccolta per le deiezioni animali devono essere realizzate ai sensi della normativa vigente. Nel dimensionamento dei letamai è necessario considerare anche il contributo relativo al colaticcio dovuto alle precipitazioni meteoriche.

Per quanto non specificato nel presente articolo, si fa riferimento al D.M. 19.04.1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola". Il presente articolo si applica alle nuove costruzioni.

Art. 94 - Ricoveri per animali. Abbeveratoi.

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico. In ogni caso devono essere evitati gli impaludamenti o ristagni d'acqua.

Art. 95 - Depositi di foraggi.

I depositi di foraggi ed insilati, qualora realizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, devono distare almeno metri 20,00 dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno metri 50,00 dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi. I depositi di foraggi ed insilati, al fine di ridurre odori sgradevoli e fastidiosi, devono essere dotati di idonei accorgimenti in grado di impedire, qualsiasi ristagno superficiale di liquidi di percolamento della massa vegetale stoccata. E' vietato altresì l'utilizzo di pneumatici quale sistema di ancoraggio delle coperture di chiusura delle masse vegetali insilate, poiché essi possono rappresentare l'ambiente ideale per lo sviluppo di focolai di zanzare e/o insetti in concentrazioni tali da recare nocumento.

Al di sotto dei silos verticali od orizzontali per stoccaggio di foraggi o prodotti fermentescibili, dovrà esservi una platea cementizia munita di adeguati pozzetti per lo scolo. Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

Art. 96 - Igiene delle stalle da latte.

Le stalle per vacche lattifere, qualora realizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di metri 2,00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori, fatte salve le norme previste dalla normativa vigente.

I reflui derivanti dalla pulizia di sala mungitura e sala latte saranno trattati in vasca condensagrassi di adeguata capacità, per fluire quindi al trattamento delle acque reflue.

TITOLO N. 13

POLIZIA FORESTALE

Art. 97 - Definizione di bosco, siepe, albero notevole.

Si considera superficie boscata ogni area che abbia le caratteristiche di cui alla L.R. 9/2007 art. 6. Sono escluse le piantagioni arboree da legno sia a breve sia a lungo ciclo e gli impianti arborei plurispecifici di turno colturale inferiore ad anni 40, nonché quanto previsto dall'art. 7 della citata Legge Regionale. Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva con sviluppo lineare, avente una larghezza media inferiore ai metri 20,00.

Per albero notevole s'intende ogni elemento arboreo rispondente almeno a due delle seguenti caratteristiche:

- Età superiore ad anni 50;
- Altezza superiore a metri 15,00;
- Diametro di almeno centimetri 40,00 misurato ad altezza di metri 1,50 da terra.

Ai fini del presente regolamento per prati stabili naturali s'intendono le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.

Art. 98 - Diminuzione di superficie boscata.

E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata (come definita dalla normativa vigente) mediante taglio a raso di piante prive di capacità pollonifera, sradicamento, bruciatura delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici o altri sistemi che impediscono la rigenerazione del bosco.

Rimane ammessa la ceduzione e il taglio con le modalità di seguito riportate:

- Epoca di intervento: 1 ottobre - 15 aprile.
- Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
- Il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice e per superfici non superiori a mq. 1.000.
- Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.
- L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
- Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, sono ammassati nelle aree dove non risultano di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.
- L'ammucchiamento di cui al comma precedente segue immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree già coperte da novellame ed è effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione.
- Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia può essere lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio. Sono ammassati nelle aree dove non risultano di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.
- Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di metri 20,00 dalle strade.

Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti di legislazione forestale.

Art. 99 - Taglio d'alberi notevoli.

E' fatto divieto di taglio d'alberi notevoli senza la comunicazione da presentarsi mediante il modello allegato n.3 al Comune il quale, nei casi particolari può richiedere parere ed eventuali indicazioni tecniche al competente organo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali. La richiesta di parere sospenderà i termini temporali indicati, fino alla data

di ricezione di detto parere. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria, si potrà procedere al taglio.

Art. 100 - Impianto o sostituzione di alberi.

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze indicate nell'allegato n. 4.

Art. 101 - Pianta arboree e/o arbustive di pregio.

Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (D.P.G.R. 20.09.1995 n. 313/Pres.), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, l'Amministrazione Comunale potrà predisporre l'elenco delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.

E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco delle piante arboree e/o arbustive di pregio. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, l'Amministrazione Comunale potrà stipulare con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

Art. 102 - Ambiti naturali tutelati.

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi.

TITOLO N. 14

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 103 - Accensione di fuochi.

In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi, al di fuori delle zone residenziali individuate dal P.R.G.C. ed oltre metri 50,00 da dette zone residenziali, per l'eliminazione dei residui vegetali stando alle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, inoltre:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di metri 50,00 dalle abitazioni di terzi, dalle strade comunali e vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7.00÷20.00) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione dei fuochi finalizzata:

- alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata;
- a perpetuare nel tempo le tradizioni locali dei fuochi epifanici, preventivamente autorizzati dal Sindaco, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 104 - Impiego di attrezzature con motore a scoppio.

E' vietato l'impiego di attrezzature da giardino, con motore a scoppio, all'interno dei centri abitati definiti dal P.R.G.C. dalle ore 12.00 alle ore 15.00 nelle aree urbane dal mese di Aprile al mese di Settembre e dalle ore 21.00 alle ore 8.00 durante tutto l'anno. Nei giorni festivi è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Art. 105 - Terreni liberi. Divieti.

All'interno dei centri abitati definiti dal P.R.G.C. i terreni liberi da colture devono essere tenuti sgombri da sterpaglie, rovi e da ogni altro elemento o situazione che possa costituire motivo di proliferazione di insetti, rettili, roditori o qualsiasi altro soggetto infestante.

Art. 106 - Divieto di scarico.

I terreni non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie e di materiali di rifiuto in genere.

Art. 107 - Attività agrarie. Limitazioni.

Ciascun proprietario di terreni può disporre dei mezzi idonei per le attività agricole che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e/o accertate situazioni di disagio per i vicini, siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Qualora si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento e nelle Leggi vigenti in materia.

TITOLO N. 15

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 108 - Comunicazione al Sindaco.

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti a dare preventiva comunicazione al Sindaco dell'inizio attività di vendita e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Se la vendita dei prodotti citati viene effettuata nell'ambito di un'attività agrituristica di ospitalità, accogliimento in spazi aperti o chiusi o somministrazione di pasti, dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di agriturismo e di profilassi.

Art. 109 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

TITOLO N. 16

PENALITA'

Art. 110 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 111 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 112 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da € 50,00 a € 500,00.

Art. 113 - Norma generale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO N. 17

SANZIONI

- **SANZIONI FASCIA N. 1**

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da € 25,00 a € 250,00

Oblabile in via breve con € 50,00

- **SANZIONI FASCIA N. 2**

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da € 50,00 a € 500,00

Oblabile in via breve con € 100,00

- **SANZIONI FASCIA N. 3**

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da € 75,00 a € 750,00

Oblabile in via breve con € 150,00

- **SANZIONI FASCIA N. 4**

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da € 150,00 a € 1.500,00

Oblabile in via breve con € 300,00

- **SAR**

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

- **NS**

Non sanzionabile.

- **TAC**

Trasferimento degli atti all'Autorità competente.

ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESS.
1	Il Servizio di Polizia Rurale	NS	
2	Il Regolamento di Polizia Rurale	NS	
3	I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale	NS	
4	Ordinanze del Sindaco	NS	
5	Norme transitorie	NS	
6	Regolamentazione pascolo vagante	3	
7	Sanzioni per pascolo abusivo	2	
8	Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	3	
9	Pascolo su beni demaniali comunali	2	
10	Pascolo su aree di tutela ambientale	2	
11	Allevamento allo stato brado	2	
12	Pascolo in ore notturne	3	
13	Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane	TAC	
14	Apiari e alveari	1	SAR
15	Divieto d'ingresso nei fondi altrui	1	
16	Deroga al diritto di passaggio	NS	
17	Esercizio del diritto di passaggio	NS	
18	Accesso ai fondi con mezzi non idonei	2	
19	Frutti caduti dalle piante su fondo altrui	NS	
20	Raccolta frutti e semi	1	
21	Censimento di fossi e canali	NS	

ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESS.
22	Libero deflusso delle acque	4	SAR
23	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	4	SAR
24	Tombinatura di fossi e canali	4	SAR
25	Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada	4	SAR
26	Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo	4	SAR
27	Chiusura di fossi	4	SAR
28	Costruzione di nuovi fossi o canali	3	SAR
29	Tombatura di fossi o canali	4	SAR
30	Fossi o canali di proprietà di consorzi e/o enti di bonifica	NS	
31	Irrigazione	3	
32	Definizione di acqua pubblica	NS	
33	Polizia delle acque pubbliche	3	SAR
34	Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche	3	SAR
35	Manutenzione ordinaria delle sponde	2	SAR
36	Manutenzione straordinaria delle sponde	3	SAR
37	Definizione di viabilità rurale	NS	
38	Consistenza delle viabilità rurale	3	SAR
39	Strade vicinali: manutenzioni	NS	
40	Diritto di passaggio	1	
41	Occupazione delle strade	2	
42	Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade	4	
43	Pulizia delle strade	2	
44	Accessi e diramazioni	3	SAR
45	Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli	NS	
46	Piante arboree ai lati delle strade	4	SAR
47	Infrastrutture pertinenti alle coltivazioni	4	
48	Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione	4	SAR
49	Movimenti di terra	3	
50	Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli	4	SAR
51	Accorpamento di fondi agricoli	3	
52	Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee	TAC	
53	Prelievo di acque pubbliche	TAC	
54	Impianti arborei e formazione di siepi	NS	
55	Distanze da confini di colture erbacee ed arboree	NS	
56	Impiego di prodotti fitosanitari	3	
57	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	2	
58	Erogazione di prodotti fitosanitari	4	
59	Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie	2	
60	Sconfinamento di miscele contenente prodotti fitosanitari	2	
61	Aspersione di esche avvelenate	2	
62	Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e degli ammendanti organici diversi dai letami e dai liquami	4	
63	Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili	2	
64	Definizione – Agricoltura Biologica	NS	
65	Tutela delle aree	1	
66	Fertilizzazione biologica	1	
67	Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbe infestanti e parassiti	1	
68	Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria	1	
69	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi infette	1	
70	Difesa dagli insetti e roditori nocivi	2	SAR
71	Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	TAC	
72	Accertamento della causa di morte degli animali infetti	TAC	
73	Interro di animali morti	TAC	

ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESS.
74	Spostamento di animali morti	TAC	
75	Mezzi di trasporto delle carcasse animali	TAC	
76	Cremazione, trasformazione industriale	TAC	
77	Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali	TAC	
78	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici	TAC	
79	Cani da guardia	3	
80	Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico	3	
81	Cani vaganti	3	
82	Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui	NS	
83	Trasporto di animali vivi	1	
84	Maltrattamento di animali	3	
85	Case rurali. Definizione e norme generali	NS	
86	Case rurali. Servizi igienici	NS	
87	Case rurali. Scolo delle acque	NS	
88	Allevamenti di tipo intensivo e industriale – Igiene dei ricoveri	NS	
89	Recinti all'aperto	1	
90	Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri	1	SAR
91	Allevamenti familiari in zone non agricole	1	SAR
92	Ricoveri per allevamenti familiari. Igiene della costruzione	NS	
93	Letamai e vasche di raccolta per deiezioni animali	4	
94	Ricoveri per animali. Abbeveratoi	NS	
95	Depositi di foraggi	3	SAR
96	Igiene delle stalle da latte	NS	
97	Definizione di bosco, siepe, albero notevole	NS	
98	Diminuzione di superficie boscata	TAC	
99	Taglio d'alberi notevoli	3	
100	Impianto o sostituzione di alberi	NS	
101	Piante arboree e/o arbustive di pregio	3	SAR
102	Ambiti naturali tutelati	NS	
103	Accensione di fuochi	3	
104	Impiego di attrezzature con motore a scoppio	3	
105	Terreni liberi. Divieti	1	
106	Divieto di scarico	4	SAR
107	Attività agrarie. Limitazioni	NS	
108	Comunicazioni al Sindaco	1	
109	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	
110	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
111	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	NS	
112	Inottemperanza all'ordinanza	2	
113	Norma generale	NS	

San Giorgio della Richinvelda,

Al Signor SINDACO
del Comune di
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 9. Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto

nato a il

residente a in via/piazza

in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito dai seguenti animali:

n°.

n°.

n°.

n°.

C H I E D E

l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico
contraddistinti al:

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

a decorrere dalla data del sino alla data del

Con osservanza.

Firma:

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 6/c. Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto

nato a il

residente a in via/piazza in qualità di

proprietario e/o di conduttore dei fondi sotto descritti:

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

A U T O R I Z Z A

con la presente il Sig.

nato a il

residente a in via/piazza

ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:

n°.

n°.

n°.

n°.

a decorrere dalla data del sino alla data del

Firma:

San Giorgio della Richinvelda, li

Al Signor SINDACO
del Comune di
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 13 art. 99. Denuncia di taglio alberi notevoli.

Il sottoscritto
nato a il
residente a in via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del fondo contraddistinto al foglio n.
mapp. n,

D E N U N C I A

il taglio dei seguenti alberi d'alto fusto:

specie numero.....,

specie numero.....,

specie numero.....,

specie numero.....,

Il taglio avverrà in data successiva al 30° giorno dall'inoltro della presente denuncia nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Con osservanza.

Firma:

San Giorgio della Richinvelda, li

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBOREE

- *ACER campestre* Acero campestre
- *ACER platanoides* Acero riccio
- *ACER pseudoplatanus* Acero montano
- *ALNUS glutinosa* Ontano nero
- *CARPINUS betulus* Carpino bianco
- *CELTIS australis* Bagolaro
- *FRAXINUS angustifolia* Frassino ossifillo (suoli umidi)
- *FRAXINUS excelsior* Frassino maggiore (suoli mesici)
- *FRAXINUS ornus* Frassino orniello (suoli xerici)
- *JUNGLANS nigra* Noce nero
- *JUNGLANS regia* Noce comune
- *MORUS alba* Gelso bianco
- *MORUS nigra* Gelso nero
- *OLEA europaea* Olivo
- *OSTRYA carpinifolia* Carpino nero (suoli xerici)
- *PLATANUS (spp)* Platano (spp)
- *POPULUS alba* Pioppo bianco
- *POPULUS nigra* Pioppo nero
- *POPULUS tremula* Pioppo cinerino
- *PRUNUS avium* Ciliegio selvatico
- *QUERCUS pubescens* Roverella (suoli xerici)
- *QUERCUS robur* Farnia
- *QUERCUS petraea* Rovere (suoli mesici)
- *SALIX alba* Salice bianco
- *SALIX cinerea* Salice cenerino
- *SORBUS aria* Sorbo montano
- *SORBUS torminalis* Ciavardello
- *TILIA cordata* Tiglio
- *TILIA platyphyllos* Tiglio nostrano
- *ULMUS minor* Olmo campestre

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBUSTIVE

- *ALNUS incana* Ontano bianco
- *BERBERIS vulgaris* Crespino
- *CORNUS mas* Corniolo
- *CORNUS sanguinea* Sanguinella
- *CORYLUS avellana* Nocciolo
- *CRATAEGUS laevigata* Biancospino selvatico
- *CRATAEGUS monogyna* Biancospino
- *EUONINUS europaeus* Evonimo
- *EUONYMUS latifolia* Fusaria maggiore
- *FRANGULA alnus* Frangola
- *HIPPOPHAE rhamnoides* Olivello spinoso (zona golenale)
- *LAURUS nobilis* Alloro
- *LIGUSTRUM vulgare* Ligustro
- *PRUNUS spinosa* Prugnolo
- *RHAMUS cathartica* Spino cervino
- *SALIX purpurea* Salice rosso
- *SAMBUCUS nigra* Sambuco Nero
- *VIBURNUM lantana* Viburno
- *VIBURNUM opulus* Pallon di Maggio

UNITA' BESTIAME BOVINO ADULTO (U.B.A.)

Tabella di conversione

CATEGORIA DI ANIMALI	U.B.A. PER CAPO	CAPI PER 50 U.B.A.
Bovini adulti > 24 mesi	1	50
Vitelloni 7 - 24 mesi	0,6	83
Manze 7 - 24 mesi	0,4	125
Vitelli 6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione	0,7	71
Suinetti 3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello 6 mesi	0,23	217
Suini pesanti da macello 9 mesi	0,23	217
Galline e fagiani da riproduzione	0,026	1923
Galline giovani e pulcini	0,0027	18519
Galline ovaiole	0,013	3846
Pollastre di allevamento e fagiani di 6 mesi	0,005	10000
Polli da carne 3 mesi	0,01	5000
Galletto 2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione	0,03	1667
Tacchini da carne leggeri 4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti 6 mesi	0,023	2174
Anatre e Oche da riproduzione	0,02	2500
Anatre, oche e capponi 6 mesi	0,023	2174
Faraone da riproduzione	0,008	6250
Faraone 4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici 6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione	0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili 2 mesi	0,003	16667
Conigli riproduttori (più nidiata all'ingrasso)	0,065	769
Conigli e porcellini d'India 3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie	0,014	3571
Volpi	0,07	714
Ovini adulti	0,15	333
Caprini adulti	0,48	104
Agnelloni e caprini da carne 6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)	0,18	278
Pesci da consumo (q.li)	0,1	500
Cinghiali e cervi	0,15	333
Daini, caprioli, mufloni	0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi	1	50
Altri cavalli e pony	0,6	83
Cavalli di razza finlandese	0,85	59
Puledri < 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)	0,1	500
Lumache (consumo) q.li	0,1	500
Struzzi da riproduzione valore	0,1	500
Struzzi da carne	0,07	714

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEON MICHELE

CODICE FISCALE: LNEML84R04I9040

DATA FIRMA: 26/05/2021 16:10:48

IMPRONTA: DB3BC58DFE3BC8A5A22E967D6FAACC9F6B80CEC16CAD53EABF2A4869A8D4F53D
6B80CEC16CAD53EABF2A4869A8D4F53DFF034F97B75EC3C4A3B38B8BEA854381
FF034F97B75EC3C4A3B38B8BEA8543810206714FAF116B1BDBE646A0C70179D7
0206714FAF116B1BDBE646A0C70179D7D928B3E6D89B1D4CB2017BF45C5CD85F